

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

Provincia di ROVIGO



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 30.10.1998
Modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 07.02.2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 30 dell'8.9.2014**

Esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 1 settembre 2014

S O M M A R I O

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Oggetto e scopo del regolamento**
- Art. 4 - Gestione del servizio**
- Art. 5 - Responsabile del servizio**
- Art. 6 - Oggetto del canone**
- Art. 7 - Soggetti attivi e passivi**

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 8 - Domanda di concessione**
- Art. 9 - Deposito cauzionale**
- Art. 10 - Concessione**
- Art. 11 - Conclusione del procedimento**
- Art. 12 – Contenuti della concessione**
- Art. 13 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi**
- Art. 14 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni**
- Art. 15 - Rinuncia alla concessione**
- Art. 16 - Decadenza della concessione**
- Art. 17 - Sospensione delle concessioni**
- Art. 18 - Subingresso nella concessione**
- Art. 19 - Rinnovo delle concessioni**
- Art. 20 - Osservanza delle norme del Codice della Strada.**
- Art. 21 - Occupazioni d'urgenza**
- Art. 22 - Riscossioni coattive - Rimborsi**
- Art. 23 - Limiti alle occupazioni stradali**

CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE

- Art. 24 - Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti**

CAPO IV - PASSI CARRABILI

- Art. 25 - Passi carrabili – Definizione.**

CAPO V - TARIFFE

- Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale**
- Art. 27 - Tariffe per le occupazioni permanenti**
- Art. 28 - Tariffe per le occupazioni temporanee**

CAPO VI - ESENZIONI

Art. 29 - Esenzioni

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 30- Disciplina dei controlli - Privacy

CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

Art. 31 - Occupazioni abusive

Art. 32 - Sanzioni

Art. 33 - Ritardati od omessi versamenti

Art. 34 - Irrogazione immediata delle sanzioni

Art. 35 - Altre violazioni

Art. 36 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 37 - Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 38 - Concessioni in atto

CAPO X - NORME FINALI

Art. 39 - Norme abrogate

Art. 40 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 41 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 42 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 43 - Rinvio dinamico

ALLEGATI

A Tariffe per le occupazioni permanenti

C-D Tariffe per le occupazioni temporanee

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "occupazione": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;

- "occupazioni permanenti": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- "occupazioni temporanee": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

- "suolo pubblico" o "spazio pubblico": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

- "regolamento": il presente regolamento;

- "canone": il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- "concessione": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;

- "passo carrabile": manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

- "occupazione continuativa": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;

- "occupazione non continuativa": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;

b) la determinazione delle tariffe;

c) il pagamento del canone;

d) le agevolazioni;

e) l'accertamento e le sanzioni;

f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onori.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

3.E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzione di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta legale se dovuta per legge, da presentarsi all'ufficio protocollo, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) utili per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta dell'ufficio e la presentazione di quanto richiesto per il perfezionamento della pratica.

6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, ne sarà disposta l'archiviazione.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

2. La cauzione sarà svincolata solo dopo sopralluogo tecnico da richiedere dall'interessato entro 3 mesi dalla fine dei lavori con esito favorevole.

ART. 10 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio.

2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 11 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di diniego della stessa.

2. In caso di esito favorevole della domanda, alla concessione viene allegata la nota di determinazione analitica del canone di concessione.

ART. 12 – CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione dovrà:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;**
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;**
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;**
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;**
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;**
- f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;**
- g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;**
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;**
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;**
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.**

2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio, dovrà essere trasmessa all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 14- REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato.

5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 15 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 9.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 9 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 14.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 14.

ART. 18 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 19 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Art. 20 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:

- al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.

2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 21 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre ché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 22 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

Art. 23 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei

marciapiedi, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 24 - MODALITA' DEI VERSAMENTI - TERMINI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- c) il versamento tramite il sistema bancario;

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il mese di aprile, in unica soluzione.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Euro 10,00.

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art. 25 - PASSI CARRABILI - DEFINIZIONE

1. Sono considerati passi carrabili tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi e per gli effetti della facoltà concessa dall'art. 3 comma 63 della legge 549/95, i passi carrabili e gli accessi che si affacciano su strade comunali, sono esentati dal pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

CAPO V - TARIFFE

Art. 26 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 6, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificate in n. 2 categorie, come da atto di C.C. n. 38 del 23.04.1994 esecutivo nelle forme di legge.

Art. 27 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 446/97 (valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività), le tariffe di cui all' allegata tabella A

Art. 28 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 2 trovano applicazione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 446/97 (valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività), le tariffe di cui alle allegare tabelle C e D.

2. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione del canone viene disposta a tariffa ridotta del 50% per cento.

CAPO VI - ESENZIONI

Art. 29 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità istituzionali e specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) i balconi, le verande, i bow-windows (finestra ad arco) e simili infissi di carattere stabile;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili;

i) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;

m) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive da parte di associazioni locali nel caso in cui gli introiti di tali manifestazioni servano per finanziare le stesse.

n) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

o) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

2. Le esenzioni di cui alle lettere f), i), l), m), n) e o) saranno concesse dal responsabile del servizio.

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 30 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.

2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.

4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

Art. 31 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 32, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

3. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 32 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 33 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

2. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

Art. 34 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 31, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un terzo delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 35 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 26,00 a € 103,00. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 36 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.**
- 2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.**
- 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.**
- 4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.**
- 5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lg.vo 24.6.98 n. 213.**

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 37 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 18 della Legge 488-99, in € 0,77 per utente, rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di € 516,46.

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni effettuate a mezzo di antenne per la telefonia mobile la tariffa è stabilita in € 15.000,00/anno per ogni gestore, salvo l'esistenza di contratto che disciplini i rapporti con l'Amministrazione Comunale e che ne stabilisca autonomamente il prezzo.

Art. 38 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 39 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 40 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 41 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, così come modificato con il presente atto entra in vigore il primo gennaio 2014, salvo le autorizzazioni temporanee già rilasciate e che hanno già esaurito la loro efficacia all'atto dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 42 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;**
- b) lo Statuto comunale;**
- c) i regolamenti comunali.**

Art. 43 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Tabella A) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati. Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg.	ATTIVITA' SVOLTA	Coefficiente Multiplicatore	CANONE ANNUO		
			SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
I	Tariffa base	1	6,00	6,00	6,00
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici	6	36,00 fino a 4 mq.		
	Passi carrabili	Esonerati dal pagamento			
	Accessi a raso	Esonerati dal pagamento			
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali (compresa telefonia mobile) Vedi articolo 37				
	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico	1.07		6,50	
	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. Il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.	3.57	22,00		
II	Tariffa base	1	6,00	6,00	6,00
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici	5	30,00 fino a 4 mq.		
	Passi carrabili	Esonerati dal pagamento			
	Accessi a raso	Esonerati dal pagamento			
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				
	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico	1.02		6,00	
	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. Il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.	3.4		21,00	

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Tabelle C - D) Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati. Il canone è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg	ATTIVITA' SVOLTA	Coeff. Moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO		CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO		CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO	
			Giornaliero	Orario	Giornaliero	Orario	Giornaliero	Orario
	Tariffa base	1	0,10	0,0042	0,31	0,01	0,31	0,01
I	Area di mercato	10.50	1,05	0,05				
	Spettacoli viaggianti		ESONERO Art. 29					
	Cantieri edili	6,00	0,60	0,02				
	Produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	6,00	0,60	0,02				
	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1.17			0,40	0,02	0,40	0,02
	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	10.50	1,05	0,05				
	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse con seggiovie e funivie	5,25			1,60	0,06	1,60	0,06
	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	7.35	0,80	0,03				

D)

Ctg	ATTIVITA' SVOLTA	Coeff. Moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO		CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO		CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO		
			Giornaliero	Orario	Giornaliero	Orario	Giornaliero	Orario	
	Tariffa base	1	0,10	0,0042	0,31	0,01	0,31	0,01	
II	Area di mercato		CENTRO ABITATO						
	Spettacoli viaggianti		ESONERO Art. 29						
	Cantieri edili	5	0,50	0,02					
	Produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	5	0,50	0,02					
	Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1.11				0,35	0,01	0,35	0,01
	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	10	1,00	0,04					
	Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse con seggiovie e funivie	5				1,50	0,05	1,50	0,05
	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	7	0,70	0,03					

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.

- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.

- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione del canone avviene con tariffa ridotta del 50%.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, il canone è riscosso con tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

-Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuto il canone annuo di:

E. 10,33 CATEGORIA I

E. 7,75 CATEGORIA II